

ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 30/12/2010

All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/30861-nomi-dei-disabili-on-line-sanzionata-una-regione-contraccezione-e-minori-no-all-accesso-dei-genitori-alle-prescrizioni-bloccata-la-localizzazione-dei-dipendenti-di-un-azienda-centrali-rischi-e-ga>

Autore: Autorità Garante per la protezione dei dati personali

**Nomi dei disabili on line: sanzionata una regione -
contraccezione e minori: no all'accesso dei genitori alle
prescrizioni - bloccata la localizzazione dei dipendenti di
un'azienda - centrali rischi e garanzie per i consumatori**

Newsletter 344-2010-1



- NOMI DEI DISABILI ON LINE: SANZIONATA UNA REGIONE
- CONTRACCEZIONE E MINORI: NO ALL'ACCESSO DEI GENITORI ALLE PRESCRIZIONI
- BLOCCATA LA LOCALIZZAZIONE DEI DIPENDENTI DI UN'AZIENDA
- CENTRALI RISCHI E GARANZIE PER I CONSUMATORI

Nomi dei disabili on line: sanzionata una Regione

Il Garante privacy ha ordinato alla Regione Puglia di pagare una sanzione di 40.000 euro per aver pubblicato sul sito istituzionale informazioni sulla salute di 4.500 disabili che avevano usufruito di un sussidio per l'acquisto di un computer. Per un lungo periodo di tempo sul sito della Regione si sono potuti consultare gli elenchi di tutte le domande presentate per avere il contributo. E, circostanza ancor più grave, accanto ai nomi e cognomi dei richiedenti erano associate anche le diverse patologie: disabili dell'udito e del linguaggio, disabili della vista, disabili motori. Pubblicando informazioni così delicate la Regione è dunque incorsa in un illecito trattamento di dati sanitari vietato dalla legge. Proprio in considerazione dell'evidente rilevanza sociale dell'iniziativa, l'ente avrebbe dovuto invece adottare tutte le cautele per evitare di arrecare un grave pregiudizio ai numerosi disabili che avevano fatto domanda per il sussidio diffondendone i dati sanitari in Internet. Con l'ingiunzione di pagamento si chiude un complesso procedimento amministrativo iniziato nel 2007 che ha richiesto, oltre alla sanzione amministrativa, anche due provvedimenti di divieto del Garante.

Contraccezione e minori: no all'accesso dei genitori alle prescrizioni

Un genitore non può accedere alla documentazione sanitaria della figlia minore che si rivolga, a sua insaputa, ad un consultorio per farsi prescrivere farmaci contraccettivi. In questo ambito alla minore va, infatti, riconosciuta una sfera di riservatezza tale da garantire effettivamente la sua libertà di autodeterminazione. E' quanto ha confermato il Garante privacy in un parere reso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi,

condividendo le osservazioni già formulate dalla Commissione stessa in merito ad un caso sottoposto da una Asl. La vicenda riguarda un genitore che, avendo trovato nella camera della figlia sedicenne una confezione di un farmaco contraccettivo già utilizzato, aveva chiesto all'azienda sanitaria di zona di accedere ai documenti sanitari più recenti della minore per assicurarsi, a suo dire, che il farmaco fosse stato prescritto da personale medico.

Nel suo parere, l'Autorità ha condiviso quanto affermato dalla Commissione, secondo la quale, in base alla legge 194/78, i minori possono rivolgersi alle aziende ospedaliere e ai consultori senza che i genitori ne siano informati. Obiettivo della norma è infatti quello di garantire l'anonimato dei minorenni che non vogliono o non possano mettere al corrente i propri genitori. Ma, soprattutto, lo scopo è quello di evitare che le minori possano rivolgersi clandestinamente a soggetti privi della necessaria affidabilità, serietà e professionalità invece che a strutture sanitarie autorizzate, in grado di assicurare le necessarie garanzie.

Bloccata la localizzazione dei dipendenti di un'azienda

No all'uso di sistemi di geolocalizzazione dei lavoratori senza l'accordo dei sindacati o l'autorizzazione della Direzione provinciale del lavoro. Il Garante per la privacy ha bloccato il trattamento dei dati effettuato da una società altoatesina che raccoglieva dati sui propri dipendenti tramite l'installazione di impianti Gps su alcuni veicoli aziendali. Il provvedimento dell'Autorità è stato adottato in seguito alla segnalazione di alcuni lavoratori che si lamentavano di essere controllati mentre si recavano presso i clienti per attività di assistenza regolarmente programmate. Il sistema di geolocalizzazione installato dalla società era in grado di rivelare informazioni sui percorsi seguiti, sulle soste effettuate o sulla velocità degli spostamenti del personale. Il Garante ha ricordato che, in base allo Statuto dei lavoratori, l'installazione di apparecchiature che possano comportare il controllo a distanza dei dipendenti è

possibile solo previo accordo dei sindacati o con l'autorizzazione della Direzione provinciale del lavoro. Nel corso dell'istruttoria è invece emerso che tali procedure non erano state rispettate.

L'Autorità (relatore del provvedimento Mauro Paissan) ha quindi disposto il blocco di ogni ulteriore trattamento dei dati personali riferiti ai lavoratori effettuato tramite tali strumenti di localizzazione. Nel caso in cui l'Ufficio provinciale del lavoro dovesse in futuro autorizzare l'utilizzo di sistemi di controllo via Gps, la società dovrà comunque provvedere a notificare al Garante il trattamento dei dati personali così raccolti e dovrà individuare specifici incaricati del trattamento legittimati ad accedere alle informazioni acquisite.

Centrali rischi e garanzie per i consumatori

L'iscrizione nei Sistemi di informazioni creditizie (Sic) di una posizione debitoria è lecita solo se ne è stato dato preavviso al consumatore che ha chiesto il finanziamento. I dati presenti nei Sic, le banche dati contenenti informazioni sull'affidabilità finanziaria delle persone che una volta si chiamavano "centrali rischi" private, devono comunque essere sempre corretti ed aggiornati. Lo ha ribadito il Garante che ha fatto cancellare da un Sic i dati relativi ad un finanziamento chiesto da un cittadino. L'interessato, al momento di richiedere un mutuo ipotecario, aveva infatti scoperto di essere stato iscritto, a sua insaputa, come cattivo pagatore da una finanziaria dalla quale aveva in passato ricevuto un prestito. Nel corso dell'istruttoria la finanziaria ha sostenuto che l'iscrizione dell'interessato per una "sofferenza realmente esistita e mai sanata" era stata determinata dal fatto che il cliente aveva corrisposto solo trentacinque rate su trentasei previste dal piano di restituzione. Il beneficiario del finanziamento, invece, ha potuto dimostrare di aver pagato tutte le rate previste, delle quali una, presumibilmente per errore, non era stata registrata dalla finanziaria.

E' emerso, inoltre, che nonostante il finanziamento si fosse estinto già nel febbraio 2003, l'annotazione nei sistemi di informazioni creditizie risultava avvenuta solo nel luglio 2008 e che, nel periodo intercorso, il cliente non aveva ricevuto alcun sollecito per presunti ritardi nei pagamenti, né alcun preavviso di imminente segnalazione del suo nominativo nei Sic.

Il Garante, nel motivare il provvedimento (relatore Giuseppe Chiaravalloti) con il quale ha imposto alla finanziaria di far cancellare dal Sic i dati relativi al finanziamento del suo vecchio cliente, ha ricordato che il Codice di deontologia e buona condotta per sistemi informativi (www.garanteprivacy.it), doc. web n [1556693](#) prevede che, in caso di ritardi nei pagamenti, il consumatore debba essere sempre avvisato

preventivamente dell'imminente segnalazione in centrali

NEWSLETTER
I dati e i centrali banche dati debbano contenere solo del Garante per la protezione dei dati personali informazioni personali esatte e aggiornate.
(Reg. al Trib. di Roma n.258 del 7/6/99)

Direttore responsabile: Baldo Meo.

L'attività del Garante. Per chi vuole saperne di più

Gli interventi e i provvedimenti più importanti recentemente adottati dall'Autorità

Yara: il Garante privacy invita i media a rispettare la riservatezza della famiglia –Comunicato del 6.12.2010

Direzione e redazione: Garante per la protezione dei dati personali, Piazza di Monte Citorio, n.121 - 00186 Roma.
Tel: 06/69677751 - Fax: 06/69677755. Newsletter è consultabile sul sito Internet www.garanteprivacy.it